MOZIONE

Modalità conoscitive da parte dei COA dei bilanci del CNF prima della loro definitiva approvazione Considerato che:

- gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense (art. 1, comma 1, legge professionale n. 247/2012);
- l'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF (art. 1, comma 2, l.p.);
- il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla legge e delle regole deontologiche nonché con finalità di tutela dei cittadini e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti (art. 24 comma 3 l.p.);
- i COA provvedono annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria degli iscritti il conto consuntivo e il bilancio preventivo (art. 29 comma 2, 1.p.);
- per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate dalla legge e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per i cittadini e per il miglior esercizio delle attività professionali, i COA sono autorizzati: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi (art. 29 comma 3 l.p.);
- i COA provvedono alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 l.p. e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del TU imposte dirette, di cui al d.P.R 15 maggio 1963, n.858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza (art. 29 comma 5 l.p.);
- la riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF. (art. 35 comma 3, l.p.);

- il CNF dal suo canto approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni (art. 35 comma l lett. n), l.p.) e nell'ambito del potere regolamentare (reg. n. 3/2013): a) determina la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilisce i diritti per il rilascio di certificati e copie; c) stabilisce la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;
- che, appare essenziale e proficuo, nel rispetto della reciproca autonomia, individuare forme di compartecipazione tra CNF e COA, nella loro funzione di rappresentanza degli iscritti, su tutte le materie di interesse forense e in special modo su quelle che possono riflettersi sulla gestione dei contributi versati dagli stessi iscritti;
- che in tale ottica appare altresì opportuno rendere trasparenti e condivise con gli iscritti, tramite i COA, le scelte economico-programmatiche compiute dal CNF nell'interesse dell'Avvocatura;
- che tale esigenza può essere assicurata mediante il coinvolgimento, nell'iter di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, dei Presidenti dei COA in forza della loro rappresentanza degli iscritti.

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

che prima della definitiva adozione i bilanci preventivo e consuntivo del CNF vengano sottoposti all'esame della Assemblea dei Presidenti dei COA, convocata presso il CNF.